

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Amad DIALLO e Hamed TRAORE, avente ad oggetto la seguente condotta:

AMAD DIALLO, alias Traore Diallo Amad (nato l'11 luglio 2002 in Costa d'Avorio), in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito, al fine di potersi tesserare, in data 14 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società A.S.D. Boca Barco, con il nome di Traore Diallo Amad, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento, in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere consentito, inoltre, al fine di poter stipulare il primo contratto da professionista con l'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in data 11 luglio 2018, con il falso nome di Traore Diallo Amad, che altri soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento, in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere, infine, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi;

HAMED TRAORE, alias Traore Hamed Junior, (nato il 16 febbraio 2000 in Costa d'Avorio), in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al primo tesseramento, in data 14 gennaio 2015 (stagione sportiva 2014/15), con la società A.S.D. Boca Barco, nella stagione sportiva 2015/16, con il nome di Traore Hamed Junior, che soggetti non tesserati (i sigg.ri Traorè Hamed Mamadou e Teher Marina Edwige Carine) ed altri soggetti allo stato non individuati, compissero atti volti ad ottenere attestazioni o documenti falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento in quanto egli extracomunitario, attraverso il ricongiungimento a detti cittadini ivoriani, già residenti in Italia, che si fingevano genitore del calciatore de quo e ne richiedevano il ricongiungimento familiare, utilizzando false certificazioni attestanti il rapporto di parentela. Per avere, inoltre, egli stesso, ai successivi tesseramenti con società affiliate alla F.I.G.C., continuato ad utilizzare le false certificazioni che gli avevano consentito di ricongiungersi in Italia con genitori fittizi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Amad DIALLO e Hamed TRAORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 48.000,00 (quarantottomila) di ammenda per il Sig. Amad DIALLO, e di € 48.000,00 (quarantottomila) di ammenda per il Sig. Hamed TRAORE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina